Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune di Monfalcone

PARCO COMUNALE DEL CARSO MONFALCONESE

(Istituito con DPReg. 0162/Pres. del 25-08-2016)

Aggiornamento GIUGNO 2022

VARIANTE n. 1 Norme Tecniche di Attuazione



INDICE

TITOLO I	3
TITOLO I	3
Art. 1. ISTITUZIONE E PERIMETRAZIONE	3
CAPO II – SUDDIVISIONE DEL PARCO IN ZONE	4
Art. 4. ZONE E SOTTOZONE	
Art. 5. ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	5
2. Le disposizioni specifiche da applicarsi per l'area della Rocca di Monfalcone sono le seguenti:	5
Art. 6. ITINERARI DELLA STORIA E DELLA LETTERATURA	7
Art. 7. MODALITA' DI SCHERMATURA E MITIGAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI	7
Art. 8. REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE E PUNTI DI SOSTA	
Art. 9. SVILUPPO DEI NODI INTERMODALI	
CAPO III - INTERVENTI NEL PARCO	
Art. 10. INTERVENTI ED ATTIVITÀ NON CONSENTITE (in tutte le zone e sottozone)	
Art. 11. INTERVENTI ED ATTIVITÀ CONSENTITE (in tutte le zone e sottozone)	8
Art. 12. INTERVENTI E ATTIVITA' in ZONA 1	
Art. 13. INTERVENTI E ATTIVITA' in ZONA 2	11
Art. 14. INTERVENTI E ATTIVITA' in ZONA 3	
Art. 15. INTERVENTI E ATTIVITA' in ZONA 4	
Art. 16. MANUTENZIONE DEI SENTIERI	
Art. 17. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE	14
Art. 18. OPERE DI DOTAZIONE STRUTTURALE DEI SENTIERI	15

TITOLO I CAPO I - NORME GENERALI¹

Art. 1. ISTITUZIONE E PERIMETRAZIONE

- 1. Ai sensi della art. 6 della LR 42/96 e s.m.i. e con DPReg. 0162/Pres del 25 agosto 2016 è stato istituito il Parco Comunale del Carso Monfalconese, d'ora in poi denominato "Parco".
- 2. Il Parco comprende l'ambito del territorio comunale perimetrato con apposito segno negli elaborati grafici e la sua istituzione ha costituito variazione allo strumento urbanistico generale come da art. 6 comma 3 della LR 42/1996 e s.m.i.
- 3. Il territorio Carsico che comprende il Parco è ricompreso all'interno del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con DPreg. 0111/Pres del 24-04-2018 in vigore dal 10-05-2018, in quanto "territorio coperto da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento" (lettera g) articolo 142 del DLgs 42/04, nonché area gravata da uso civico ai sensi dell'articolo 142 lettera h) del medesimo DLgs.

Art. 2. OBIETTIVI E FINALITA'

- 1. L'istituzione del Parco ha finalità di tutela naturalistica e di fruizione ambientale del territorio comunale e, in particolare, persegue i seguenti obiettivi:
 - tutelare, conservare, valorizzare e migliorare l'assetto naturalistico e paesaggistico dell'area inclusa nel Parco, anche mediante il ripristino di aree e contesti degradati: i primi rilievi carsici che si ergono a ridosso della città di Monfalcone si caratterizzano per la presenza di elementi di pregio naturalistico (come l'habitat delle praterie aride) nonché particolarità geologiche come le forme carsiche delle grize, campi solcati, vasche di corrosione, ecc.; a tutto ciò va aggiunta l'importanza storico-culturale di alcuni manufatti realizzati in tempi ed accadimenti diversi, che assieme ai sistemi naturali presenti concorrono alla delineazione globale delle caratteristiche di un paesaggio locale meritevole di tutela e valorizzazione;
 - garantire l'uso sostenibile delle risorse del territorio: dal momento che l'area a Parco si trova a ridosso della città di Monfalcone ne potrebbe subire, in base a ciò, una sregolata pressione antropica (generalmente riconducibile a fenomeni a rilascio incontrollato in loco di rifiuti, eccesso di frequentazione di pochi percorsi abituali, ecc.);
 - promozione e divulgazione della cultura naturalistica orientata alla conoscenza delle peculiarità ecologiche del
 territorio carsico entro il perimetro del Parco; l'invito alla conoscenza in genere si rileva maggiormente
 efficace in aree tutelate, sia per la presenza in essa di elementi di pregio naturalistico sia per la maggiore
 facilità di collocamento di cartellonistica e di altri strumenti divulgativi nei territori inclusi in un parco rispetto
 ad altri esclusi;
 - promozione e divulgazione della cultura sportiva da praticarsi all'aria aperta, frequentando ambiti territoriali prossimo-naturali e non spazi o strutture espressamente dedicate a determinate tipologie di sport (campo, da calcio, tennis, piscine, ecc.);
 - favorire la conoscenza e conservazione delle testimonianze storiche del territorio, anche attraverso la conservazione e valorizzazione degli elementi testimoniali presenti all'interno delle zone incluse nel Parco (trincee della Prima Guerra Mondiale, resti dei Castellieri preistorici, ecc.);
 - permettere una corretta fruizione del territorio con l'individuazione di sentieri d'interpretazione ambientale, di percorsi pedonali, ciclabili ed ippici, con punti di sosta e zone ricreative ad uso pubblico;
 - promuovere la ricerca scientifica, in particolare riferimento agli aspetti ecologico-faunistici.

¹ Norme di attuazione interamente riscritte

Art. 3. ELABORATI DI PROGETTO

1. Gli elaborati grafici relativi al progetto del Parco sono:

TAVOLA 1 - uso del suolo

TAVOLA 2 - vincoli

TAVOLA 4 – boschi – prati stabili – incendi e infrastrutture tecnologiche

TAVOLA 5 – geomorfologia

TAVOLA 6 - Habitat

TAVOLA 7 - Zonizzazione

TAVOLA 8 - Miglioramenti forestali - Catasto

TAVOLA 9 – Parco Grande Guerra e Trincee

TAVOLA 10 – categorie sentieri

TAVOLA 11 – nomenclatura sentieri e tipologie

TAVOLA 12 – catasto sentieri

ELAB. 13 – norme tecniche di attuazione

ELAB. 14 – interventi vegetazionali

ELAB. 15 – relazione tecnico illustrativa

ELAB. 16 – Programma di Gestione

All. A – Disciplina dei diritti di Uso civico approvato con DC 9/41 del 30-11-2020

CAPO II – SUDDIVISIONE DEL PARCO IN ZONE

Art. 4. ZONE E SOTTOZONE

1. Il territorio del Parco è suddiviso in quattro zone:

Zona 1 - <u>aree ad alto grado di trasformazione</u> finalizzate al restauro, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico, ambientale e paesaggistico e alla massima dotazione di infrastrutture per la sosta, le attività del tempo libero e per la fruibilità.

Zona 2 - <u>aree a medio grado di trasformazione</u> finalizzate al restauro, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico, ambientale e paesaggistico e per infrastrutture relative alla fruibilità.

Zona 3 - <u>aree a basso grado di trasformazione</u> finalizzate al restauro, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico, ambientale e paesaggistico e per infrastrutture relative alla fruibilità.

La zona 3 denominata anche "Zona a nord del Lisert" o più comunemente "Moschenizza", con Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 7 gennaio 1959 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, soggetta a vincolo paesaggistico.

Zona 4 - aree per la tutela dell'ambiente naturale in cui sono ammessi interventi atti alla conservazione ed all'incremento dei valori naturalistici e/o non in contrasto con gli stessi e potature di contenimento della vegetazione arborea ed arbustiva, trinciature della vegetazione al suolo, interventi di eliminazione delle specie vegetali aliene; area a bassissimo grado di trasformabilità per la realizzazione di infrastrutture relative alla fruibilità.

- 2. All'interno delle zone in cui è suddiviso il Parco e al fine di perseguire la realizzazione di specifiche dotazioni infrastrutturali, sono identificate le seguenti sottozone:
 - sottozona A finalizzata alla realizzazione di parcheggio nella zona 2
 - sottozona B finalizzata alla realizzazione di particolari aree attrezzate nella zona 2
 - sottozona C finalizzata alla realizzazione di particolari aree attrezzate nella zona 3
 - sottozona D finalizzate alla realizzazione di particolari aree attrezzate nella zona 2

Art. 5. ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

- 1. Nel territorio del Parco è riconosciuta come zona d'interesse archeologico, la "Rocca di Monfalcone" (Castelliere di Monte Falcone). Per tale area si applicano le seguenti disposizioni:
- a) tutelare la permanenza e la leggibilità del bene archeologico e del contesto di giacenza in tutte le sue componenti:
- 1) prevedere la tutela integrale e l'inedificabilità assoluta;
- 2) riconoscere l'aspetto morfologico del sito che ha determinato l'affermarsi dell'insediamento antropico e garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e dei caratteri del luogo;
- 3) non sono ammessi interventi di nuova realizzazione o ampliamenti per non alterare la leggibilità della stratificazione insediativa e per la conservazione delle forme e dei segni che ne testimoniano l'origine antica;
- 4) non sono ammesse nuove strutture per le stazioni di radiobase per radiofonia, telefonia, tv su pali e realizzazione linee elettriche con palificazione;
- 5) non è ammessa l'apposizione cartelli pubblicitari fatti salvi quelli per la promozione del sito;
- 6) non sono ammissibili interventi a carattere provvisorio.
- 2. Le disposizioni specifiche da applicarsi per l'area della Rocca di Monfalcone sono le seguenti:
- a) gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento nella loro integrità le testimonianze della stratificazione insediative, siano esse visibili o potenziali mediante accertamenti archeologici ancora da compiersi;
- b) gli interventi devono evitare ogni alterazione dell'integrità visuale, o qualora questa sia stata già compromessa, al ripristino di condizioni visuali e di leggibilità ottimali;
- c) è esclusa ogni destinazione d'uso in essere conseguente agli interventi, non compatibile con le finalità di salvaguardia: a titolo esemplificativo sono da intendersi escluse destinazioni di tipo commerciale diverse da piccole strutture tipo bookshop o per la commercializzazione di memorabilia, destinazioni di tipo residenziale, produttivo, direzionale o ricettivo;
- d) gli interventi di cui ai tre punti precedenti sono ammessi previa verifica che essi siano orientati al corretto riutilizzo, alla valorizzazione nonché al ripristino dei caratteri originari dei luoghi, qualora questi siano stati alterati o distrutti.
- 3. Per favorire una fruizione pubblica sostenibile delle aree, anche al fine di accrescere la conoscenza e la consapevolezza delle comunità ai valori de paesaggio quale esito della stratificazione delle risultanze materiali delle relazioni tra uomo e ambiente:
- a) viene confermato il "Parco Tematico della Grande Guerra" quale zona di istituzione di parco culturale da destinare alla fruizione collettiva.
- b) viene proposto il "percorso dei Castellieri" come futura istituzione di un Parco archeologico da destinare alla fruizione collettiva.

4. Moschenizza e Castelliere della Moschenizza

- a) obiettivo: non distruggere o introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore della località. Ogni opera e ogni intervento previsti nell'area della Moschenizza devono tenere conto della presenza dell'abitato protostorico;
- b) il castelliere della Moschenizza è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato dei luoghi. Sono consentiti interventi di restauro conservativo ai fini della permanenza e leggibilità degli elementi formali ancora riconoscibili di cui si compone.
- c) analoga tutela si applica anche alle altre permanenze, siti, grotte di accertato interesse archeologico e/o paleontologico;
- d) salvaguardia delle visuali
- e) salvaguardia dell'eccezionalità dell'insediamento preistorico costituito dal Castelliere o abitato protostorico della Moschenizza di rilevante interesse preistorico;
- f) salvaguardia di elementi caratteristici di passate attività antropiche come la cava dismessa che rappresenta testimonianza di archeologia industriale;
- g) salvaguardia delle aree naturalistiche e dei boschi;
- h) salvaguardia dell'unicità dei suoli carsici per le manifestazioni geologiche ipogee ed epigee (doline, polje, vaschette di dissoluzione, campi solcati, Karren, grize, ecc.)
- i) vietata ogni modifica allo stato dei luoghi che comporti nuovo consumo di suolo;
- j) non è ammessa l'apposizione cartelli pubblicitari fatti salvi quelli per la promozione del sito; non sono ammessi mezzi pubblicitari permanenti ma solo temporaneamente limitatamente ad iniziative di interesse pubblico;
- k) segnaletica stradale in base al CDS obbligatoria, sempre ammessa;

- I) vietata la collocazione di nuove strutture per telecomunicazioni per l'integrità della continuità visiva dei coni ottici con maggiore profondità e delle visuali percepibili dai belvederi naturali accessibili ed esistenti sulla sommità dei dossi;
- m) per la sostituzione di sostegni dell'elettrodotto esistente aereo ad alta tensione, è preferibile l'impego di tralicci a struttura reticolare con profilati d'acciaio a T o a L in modo che la loro entrinseca trasparenza permetta di ridurre la visibilità della struttura.
- n) non sono ammessi impianti di produzione energia (solari termici, fotovoltaici, eolici e produzione di energia da biomassa);
- o) recupero dei muretti a secco secondo le tecniche tradizionali. Nuovi manufatti per il contenimento delle terre devono essere realizzati in pietrame reperito in loco ed eseguiti preferibilmente a secco con rapporti geometrico dimensionali propri della tradizione costruttiva.

5. <u>Castelliere di San Polo o Gradiscata</u>

- a) obiettivo: riconoscere e tutelare l'interazione tra natura e uomo nella costruzione del paesaggio ben esemplificata dal castelliere di San Polo che evidenzia il ruolo determinante delle caratteristiche ambientali nelle scelte insediative antiche. Ogni opera e ogni intervento previsti nell'area del Castelliere di San Polo devono tenere conto della presenza dell'abitato protostorico;
- b) il Castelliere di San Polo è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente;
- c) tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico frutto di sedimentazione di forme e segni al fine di riconoscere il suo valore storico-culturale e preservare i caratteri identitari;
- d) preservare la leggibilità dell'abitato protostorico: cinte, sommità, area di sedime per garantire la sua integrità percettiva;
- e) garantire la conservazione dell'assetto morfologico del sito, il recupero e il miglioramento delle caratteristiche del luogo;
- f) salvaguardia delle visuali percepibili dal sentiero che si sviluppa nel parco tematico della grande Guerra;
- g) non sono ammesse costruzioni e/o installazioni anche provvisorie con elementi che compromettano la percezione del sito (strutture in muratura anche prefabbricata, strutture di natura precaria, ecc.);
- h) non è ammessa l'apposizione cartelli pubblicitari fatti salvi quelli per la promozione del sito; non sono ammessi mezzi pubblicitari permanenti ma solo temporaneamente limitatamente ad iniziative di interesse pubblico;
- i) vietata la collocazione di nuove strutture per telecomunicazioni per l'integrità della continuità visiva dei coni ottici con maggiore profondità e delle visuali percepibili dai belvederi naturali accessibili ed esistenti sulla sommità dei dossi;
- j) non sono ammessi impianti di produzione energia (solari termici, fotovoltaici, eolici e produzione di energia da biomassa);
- k) ammesso il taglio di vegetazione in conformità allo strumento gestione forestale vigente.
- l) eventuali attrezzature strumentali alla fruizione del bene devono essere realizzati nell'ottica del rispetto del bene e con materiali che si integrino nel contesto.

6. <u>Castelliere delle Forcate</u>

- a) Obiettivo: tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico frutto di sedimentazione di forme e segni al fine di riconoscere il suo valore storico-culturale e preservare i caratteri identitari. Ogni opera e ogni intervento previsti nell'area del Castelliere delle Forcate devono tenere conto della presenza dell'abitato protostorico;
- b) il Castelliere delle Forcate è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente;
- c) preservare la leggibilità dell'abitato protostorico: cinte, sommità, area di sedime per garantire la sua integrità percettiva:
- d) garantire la conservazione dell'assetto morfologico del sito, il recupero e il miglioramento delle caratteristiche del luogo;
- e) salvaguardia delle visuali percepibili dal sentiero che si sviluppa nel parco tematico della grande Guerra;
- f) non sono ammesse costruzioni e/o installazioni anche provvisorie con elementi che compromettano la percezione del sito (strutture in muratura anche prefabbricata, strutture di natura precaria, ecc.);
- g) non è ammessa l'apposizione cartelli pubblicitari fatti salvi quelli per la promozione del sito; non sono ammessi mezzi pubblicitari permanenti ma solo temporaneamente limitatamente ad iniziative di interesse pubblico;

- h) vietata la collocazione di nuove strutture per telecomunicazioni per l'integrità della continuità visiva dei coni ottici con maggiore profondità e delle visuali percepibili dai belvederi naturali accessibili ed esistenti sulla sommità dei dossi;
- i) non sono ammessi impianti di produzione energia (solari termici, fotovoltaici, eolici e produzione di energia da biomassa);
- j) ammesso il taglio di vegetazione in conformità allo strumento forestale vigente;
- k) eventuali attrezzature strumentali alla fruizione del bene devono essere realizzati nell'ottica del rispetto del bene e con materiali che si integrino nel contesto.

7. Castelliere del Monte Golas

- a) Obiettivo: tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico frutto di sedimentazione di forme e segni al fine di riconoscere il suo valore storico-culturale e preservare i caratteri identitari. Ogni opera e ogni intervento previsti nell'area del Castelliere di Monte Golas devono tenere conto della presenza dell'abitato protostorico;
- b) il Castelliere di Monte Golas è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente;
- c) garantire la conservazione dell'assetto morfologico del sito, il recupero e il miglioramento delle caratteristiche del luogo;
- d) pianificare e programmare eventuali interventi sulla componente vegetale ai fini della permanenza e leggibilità degli elementi formali;
- e) ammesso il taglio di vegetazione in conformità allo strumento forestale vigente;
- f) eventuali attrezzature strumentali alla fruizione del bene devono essere realizzati nell'ottica del rispetto del bene e con materiali che si integrino nel contesto.

Art. 6. ITINERARI DELLA STORIA E DELLA LETTERATURA

- 1. Gli itinerari della storia e della letteratura, corrispondenti al sistema di fortificazioni e trincee realizzate sul Carso durante la Grande Guerra sono indicati nelle Tavole del Parco. Agli itinerari sono fisicamente e funzionalmente connessi i manufatti distribuiti lungo i percorsi: ridotte, trincee, casematte, grotte e pozzi artificiali, lapidi commemorative, ecc.
- 2. Tutti gli elementi meglio specificati nei singoli articoli dedicati come: quota 77, quota 85 "Enrico Toti", ridotta di quota 121, trincea Cuzzi, trincea Joffre, grotta Vergine, ecc., oltre alle altre opere edilizie situate lungo gli itinerari si intendono soggette alla disciplina di cui al presente articolo.
- 3. Fatta salva la specifica salvaguardia ai sensi del DLgs 42/2004 laddove valevole, si prescrive l'integrale tutela di tutti i manufatti esistenti.
- 4. Sono ammessi la manutenzione ordinaria, straordinaria o restauro e risanamento conservativo ai sensi delle leggi regionali vigenti, con il divieto assoluto di apportare modificazioni, alterazioni o diminuzioni della loro consistenza e con l'obbligo di migliorarne la visibilità e la conservazione nel tempo attraverso adeguate opere, estendendo tale principio anche ai percorsi, che dovranno essere consolidati.
- 5. Qualora si rendano necessari interventi strutturali di messa in sicurezza, questi dovranno essere realizzati esclusivamente con muratura a secco o comunque attraverso le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 7. MODALITA' DI SCHERMATURA E MITIGAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI

- 1. Vanno sempre realizzate le mitigazioni ambientali lungo i percorsi che intersecano o lambiscono zone interessate da insediamenti industriali ed infrastrutture ad elevato impatto.
- 2. Attraverso i progetti di dettaglio si dovrà definire la scelta di specie e alberature ed il relativo sesto d'impianto, privilegiando il ricorso a specie autoctone o naturalizzate.

Art. 8. REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE E PUNTI DI SOSTA

1. Per la realizzazione dei punti di sosta lungo le direttrici della mobilità lenta dovranno essere predisposte specifiche progettazioni ove coordinare ed omogeneizzare i requisiti per l'allestimento degli spazi e delle attrezzature necessarie (cartellonistica e segnaletica, sedute, sistemi di protezione, alberature, tipologia delle pavimentazioni, ecc.).

2. Dovranno essere privilegiate le soluzioni con materiali eco-compatibili e modalità reversibili. Sull'area del Parco, le eventuali nuove pavimentazioni dovranno essere realizzate in materiali drenanti.

Art. 9. SVILUPPO DEI NODI INTERMODALI

- 1. I nodi di intercambio dovranno essere attrezzati attraverso progetti che prevedano la realizzazione di punti informativi, dotazioni atte a supportare la mobilità dolce come bike sharing e attrezzature escursionistiche, posti auto, nonché eventuali servizi di carattere leggero, da realizzarsi con materiali eco-compatibili e modalità reversibili.
- 2. La sentieristica è riportata nelle Tavole 10 e 11.

CAPO III - INTERVENTI NEL PARCO

Art. 10. INTERVENTI ED ATTIVITÀ NON CONSENTITE (in tutte le zone e sottozone)

- 1. in tutto il territorio del Parco e nel rispetto della normativa di cui ai precedenti articoli da 5 a 20, sono espressamente vietate:
- a) opere che comportino la realizzazione di edifici, anche se prefabbricati, se non espressamente previsti
- b) l'accesso motorizzato salvo che per motivi di gestione, servizio e sorveglianza e accesso disabili
- c) gli interventi che comportino trasformazione definitiva di bosco, ai sensi della LR 9/2007, ad esclusione di quelli mirati all'incremento della rilevanza ecologica del Parco (ad esempio ripristino e potenziamento di habitat Natura 2000, potenziamento delle popolazioni di specie naturalisticamente importanti, ecc.) o non funzionali alla valorizzazione delle potenzialità turistico ricreative del Parco stesso
- d) l'introduzione di specie arboree, arbustive ed erbacee esotiche
- e) alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli
- f) accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e controllare la vegetazione erbacea con abbruciamenti anche controllati privi di autorizzazione degli enti competenti.
- g) istituire aree per l'addestramento di cani ed introdurre cani non al guinzaglio, salvo che per motivi di gestione, servizio e sorveglianza
- h) abbandonare rifiuti
- i) allestire attendamenti o campeggi privi di autorizzazione degli enti competenti
- j) la nuova costruzione o sistemazione di sentieri/circuiti o tratti di sentieri/circuiti relativi all'attività sportiva particolare di motocross
- k) strade carrabili da realizzare ex novo
- I) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai "belvedere" (precedente articolo 6) accessibili al pubblico, o che occludano la vista di corsi d'acqua o che si collocano all'interno delle fasce di rispetto m) realizzazione di nuovi gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manora, ecc.): è fatta eccezione
- (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale che utilizzano tecniche non invasive e che interessino un percorso più breve possibile
- n) mezzi pubblicitari (con specifica pubblicità commerciale) se di tipo permanente e quelli lungo le strade panoramiche
- o) nell'area del Monumento della Rocca (precedente art. 12), non sono ammessi interventi (anche di carattere provvisorio) che compromettano la percezione del sito e del suo assetto morfologico (manufatti di qualsiasi genere, nuovi impianti tecnologici, pannelli solari, ecc.) se non per le motivazioni di cui al successivo art. 23 comma 2 punto 2.2.
- p) Non sono ammessi <u>nuovi</u> impianti di telecomunicazioni e relativi sostegni e apparecchi se non previsti dal regolamento comunale per gli impianti di telefonìa. Per la eventuale sostituzione dei sostegni degli elettrodotti dell'alta tensione sono da preferire tralicci a strutture reticolari realizzate con profili in acciaio.

Art. 11. INTERVENTI ED ATTIVITÀ CONSENTITE (in tutte le zone e sottozone)

1. Vanno sempre utilizzate laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali e la sentieristica già esistente. Nuovi percorsi per mobilità lenta, qualora specificatamente previsti dal Parco, devono essere improntati a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico da realizzarsi in materiali coerenti con i siti attraversati; gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi se previsti, sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale.

- 2. in tutto il territorio del Parco è consentito:
- a) Opere di manutenzione base dei sentieri
- b) Individuare e salvaguardare eventuali punti panoramici, che permettano la percezione di ampie parti dei paesaggi, anche fluviali
- c) Realizzare opere e interventi relativi alle infrastrutture viarie a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, e attraverso la qualità progettuale tra le più moderne tecnologie di realizzazione, produca il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative
- d) Incentivare la fruizione pubblica del territorio; percorsi pedonali e/o sentieri abbandonati devono essere ripristinati per consentire la permeabilità della rete pedonale sentieristica
- e) Riqualificare aree compromesse o degradate
- f) Manutenzione della viabilità esistente. Realizzare soluzioni volte alla riqualificazione delle aree umide ad alta naturalità comprese in questo paesaggio mantenendo i coni visuali liberi verso i corsi d'acqua. I percorsi lungo i corsi d'acqua devono essere realizzati in materiali quali pietra calcarea o ghiaietto stabilizzato.
- g) SEGNALETICA STRADALE. Sono sempre ammessi i segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori per il Codice della Strada, nonché cartelli con le tipologie ammesse dal medesimo Codice, di valorizzazione e promozione del territorio che indicano siti turistici e culturali e/o cartelli indicanti servizi di interesse pubblico. Altre tipologie di cartelli si devono uniformare con scelta dei materiali e colore al fine di un inserimento armonico nel contesto.
- h) MEZZI PUBBLICITARI. E' consentita l'apposizione temporanea solo per iniziative di interesse pubblico.
- i) BARRIERE STRADALI. Sono consentite per Codice della Strada. Devono essere realizzate in acciaio o in legno, di altezza tale da consentire la visuale panoramica del territorio. Ove ciò non sia possibile per motivi di sicurezza e/o normativi, dovranno essere adottati sistemi di protezione, perlomeno per la parte più elevata delle barriere, che possano comunque consentire la percezione almeno parziale del territorio (pannelli in policarbonato, in rete metallica, grigliati a giorno metallici, ecc.)
- I) E' sempre possibile recuperare i muri a secco esistenti e realizzati secondo tecniche tradizionali. Eventuali nuovi muri devono essere di pietrame reperito in loco, realizzati preferibilmente a secco e con rapporti geometrico-dimensionali propri della tradizione costruttiva.
- m) Realizzare nuovi impianti di telefonia in conformità al Regolamento comunale per la telefonia mobile. Per la sostituzione dei sostegni e apparecchi esistenti con impianti all'avanguardia tecnologica, si fa sempre riferimento al medesimo Regolamento.
- n) consentire gare sportive ciclistiche solamente in presenza di autorizzazione e/o parere ambientale, a meno di quelle già vietate al precedente articolo 10 lettera j).
- 3. In tutto il territorio del Parco, la tutela dei siti e dei resti archeologici, ai sensi dell'art. 90 del DLgs 42/2004, deve applicarsi anche ai rinvenimenti fortuiti (di per sé imprevedibili) che possono avvenire nel contesto di qualsiasi movimento di terra o lavoro e in qualsiasi area con obbligo di segnalazione del rinvenimento alla competente Sovrintendenza Archeologica e immediata sospensione dei lavori eventualmente in corso.

Art. 12. INTERVENTI E ATTIVITA' in ZONA 1

1. Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo 11 nella zona 1 sono consentiti gli interventi specificati ai commi successivi.

2. ROCCA DI MONFALCONE (Castelliere di Monte Falcone)

- 2.1. Per il manufatto storico denominato "Rocca di Monfalcone" valgono le norme riportate al precedente articolo 5.
- 2.2. All'interno del Monumento sono consentiti nuovi impianti di radiotrasmissione o telefonìa o la modernizzazione di quelli esistenti esclusivamente a fini di interesse pubblico e sicurezza.

3. GATTILE/OASI FELINA

3.1. E' ammessa una struttura per ricovero e custodia gatti (Gattile e oasi felina chiusa) avente le caratteristiche di cui al "Regolamento Regionale recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina... come da Delibera della Giunta regionale n. 484 del 20 marzo 2015" redatta ai sensi della LR 20/2012 esclusivamente nell'area di proprietà comunale identificata dalla pc. 5209 del CC di Monfalcone soggetta ad uso civico, nei pressi del sottopasso ferroviario di Salita Mocenigo, previo espletamento delle disposizioni riguardanti la diversa destinazione d'uso subordinate all'acquisizione

da parte del Comune dell'autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 1766/1927 oppure semplicemente del nullaosta da parte del Servizio Libro fondiario.

- 3.2. Potrà essere recuperato l'edificio esistente purché sia garantita la sua staticità. Non sono consentiti ampliamenti. Dovranno essere riproposti i materiali tradizionali della struttura esistente quali:
- struttura del tetto a due falde in pannellato di colore verde;
- i serramenti e una o più porte di ingresso potranno essere in PVC di colore bianco muniti di scuretti di colore verde.
- 3.3. Qualora non sia dimostrata la staticità dell'edificio esistente, lo stesso potrà essere demolito e ricostruito la cui collocazione all'interno del terreno sarà determinata in base al progetto predisposto dal Comune.
- 3.4. Per la nuova costruzione i parametri edilizi sono i seguenti:
- superficie coperta massima della struttura, inferiore o uguale a 50 mg.
- altezza massima uguale a quella dell'edificio esistente all'estradosso del solaio di copertura;
- 3.5. I materiali e colori di cui al punto 3.2. sono impliciti anche per il nuovo edificio.
- 3.6. L'area dovrà essere recintata con rete speciale "anti volpe" realizzata in alluminio per un'altezza di m. 2,10 come prevede il regolamento Edilizio, ed essere opportunamente mascherata al sentiero principale di accesso alla Rocca, da una siepe.
- 3.7. Potrà essere recuperato il deposito attrezzi esistente nella medesima area di pertinenza. Vi è facoltà della sua demolizione se la struttura fosse compromessa, con il collocamento di altro manufatto di dimensioni analoghe, avente le caratteristiche e materiali come il fabbricato principale.
- 3.8. L'agibilità dei fabbricati potrà essere rilasciata in presenza di tutta la documentazione prevista per legge.
- 3.9. Sono ammessi impianti volti a favorire l'uso di energie rinnovabili o alternative a esclusivo e diretto servizio dei fabbricati come l'impianto fotovoltaico inserito sulla copertura. Non sono ammessi pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno. Non è ammesso né l'impianto fotovoltaico a terra né l'impianto eolico (anche se di minime dimensioni).
- 3.10. Per la realizzazione di quanto previsto sono fatte salve tutte le autorizzazioni, Nulla Osta di tutti gli Enti competenti preposti alla tutela dell'area. Le costruzioni devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

4. INFO POINT - PUNTO BIKE

- 4.1. E' ammesso il riutilizzo di uno o tutti i fabbricati ex residenziali sorti nei pressi del sottopasso ferroviario di Salita Mocenigo, sulla pc. 478/307 del CC di Monfalcone, di proprietà del Comune, soggetta ad uso civico, con le finalità di centro informativo (INFO POINT e punto MTB E-BIKE) legato alle attività del Parco culturali e sportive (precedente articolo 20 sulla REMOL prevista dal PPR), previo espletamento delle disposizioni riguardanti la diversa destinazione d'uso subordinate all'acquisizione da parte del Comune dell'autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 1766/1927 oppure semplicemente del nullaosta da parte del Servizio Libro fondiario.
- 4.2. i fabbricati possono essere demoliti e ricostruiti o ristrutturati.
- 4.3. In caso di nuova costruzione i parametri edilizi sono i seguenti:
- uno o più edifici (fino al massimo di tre) con le destinazioni d'uso indicate al successivo punto 4.5., con strutture murarie tradizionali o prefabbricate, anche in legno, con superficie coperta pari a 100 mq complessivi;
- altezza massima uguale a quella dei manufatti esistenti all'estradosso del solaio di copertura;
- struttura del tetto lignea a due falde e la copertura in pannellato di colore verde;
- i serramenti e una o più porte di ingresso dovranno essere in PVC di colore bianco muniti di scuretti di colore verde come il tetto. Questi materiali e colori sono impliciti anche per i lavori di ristrutturazione degli edifici esistenti.
- 4.4. potrà essere prevista una tettoia da realizzarsi in legno e inferiore a 20 mq. con lo scopo di accogliere gli escursionisti in caso di maltempo e nello stesso tempo dare un servizio esterno all'eventuale esercizio pubblico.
- 4.5. Destinazioni d'uso:
- spazi informativi e di ritrovo; esercizio pubblico di somministrazione; servizi igienici; spazio di vendita di prodotti artigianali locali, riparazioni/noleggio bici,
- All'esterno della struttura possono essere previsti spazi per il ritrovo e la socializzazione; un punto di ricarica per le e-bike.
- 4.6. il terreno circostante i fabbricati dovrà essere delimitato da muretti a secco da realizzare nei modi e con i materiali di stabiliti per le zone di interesse archeologico di cui al precedente articolo 5 12 e sistemato in modo ordinato.
- 4.7. l'agibilità dei fabbricati potrà essere rilasciata in presenza di tutta la documentazione prevista per legge.
- 4.8. Sono ammessi impianti volti a favorire l'uso di energie rinnovabili o alternative a esclusivo e diretto servizio dei fabbricati come l'impianto fotovoltaico inserito sulla copertura. Non sono ammessi pannelli solari con serbatoio di

accumulo esterno. Non è ammesso né l'impianto fotovoltaico a terra né l'impianto eolico (anche se di minime dimensioni).

4.9. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, Nulla Osta di tutti gli Enti competenti preposti alla tutela delle aree vincolate, e quant'altro necessario per la realizzazione di quanto previsto. Le costruzioni devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

5. PARCHEGGI PIAZZALE DELLA ROCCA E SALITA MOCENIGO

- 5.1. Il parco prevede nell'area 1 due aree di parcheggio:
- a) Piazzale della Rocca
- b) Salita Mocenigo nei pressi del sottopasso ferroviario.
- 5.2. I parcheggi devono essere realizzati con materiali drenanti, sia in ghiaietto sia con pavimentazioni autobloccanti. Per eliminare il problema delle forti pendenze e dei fenomeni di ruscellamento delle acque nelle aree urbane sottostanti, devono essere realizzati accorgimenti che convoglino le acque nelle zone drenanti limitrofe impedendo lo sversamento nell'area urbana; la loro esecuzione non deve alterare lo stato dei luoghi.
- 5.4. Dovrà essere sempre essere garantita la riserva di posti per disabili, nella misura di legge.
- 5.3. Nelle aree di parcheggio sono sempre consentiti interventi di miglioramento vegetazionale e/o di sistemazione ambientale, realizzazione e/o installazione (anche temporanea) di attrezzature per manifestazioni, arredi ed attrezzature per la sosta e la ricreazione, interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione e riqualificazione dei manufatti di interesse storico-artistico (con particolare riferimento a quelli relativi alla Prima Guerra Mondiale).

Art. 13. INTERVENTI E ATTIVITA' in ZONA 2

- 1. Trattandosi della gran parte del territorio del Parco, oltre ad essere soggetto alle disposizioni specifiche di cui al precedente articolo 5 comma 5° (Castelliere di San Polo o Gradiscata) -6° (Castelliere delle Forcate) 7° (castelliere di Monte Golas), sono consentiti gli interventi specificati ai commi successivi.
- 2. manutenzione o modifica di sentieri esistenti o percorsi e/o coerentemente con le classificazioni funzionale e tipologica determinate dal Parco; interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di manufatti di interesse storico-artistico (con particolare riferimento a quelli relativi alla prima guerra mondiale), salvaguardia di trincee, camminamenti, manufatti bellici in genere, cippi, lapidi, monumenti, a ricordo dei due Conflitti Mondiali e della Guerra Fredda.
- 3. Interventi atti a preservare e valorizzare le zone di interesse archeologico comprendenti significative testimonianze di età protostorica come quella dei Castellieri (Castelliere delle Forcate, Castelliere di San Polo, Castelliere del Monte Golas).
- 4. interventi di nuova costruzione o sistemazione di aree attrezzate per l'osservazione naturalistica, ambientale e/o paesaggistica.

5. PARCHEGGIO AREA (A)

- 5.1. La localizzazione dell'area di parcheggio "A" è funzionale anche alla vicina area del "Centro Visite di Pietrarossa" (inserita nella ZSC zona di speciale conservazione già SIC, all'interno della Riserva regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa).
- 5.2. L'area "A" è contraddistinta principalmente dalla seguente particella catastale del Comune Censuario di Monfalcone: pc. 478/307 di proprietà del Comune di Monfalcone SOGGETTA AD USO CIVICO e da altre piccole particelle di proprietà privata. L'area non è definita puntualmente sulla tavola grafica. Il progetto esecutivo del parcheggio dovrà essere dimensionato in modo che sia realizzato esclusivamente su area comunale. L'area eventualmente non utilizzata deve essere rinaturalizzata a prato ed arbusti tipici.
- 5.3. L'efficacia delle disposizioni di piano riguardanti la diversa destinazione d'uso dell'area da destinare a parcheggio sono subordinate all'acquisizione da parte del Comune dell'autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 1766/1927 oppure semplicemente del nullaosta da parte del Servizio Libro fondiario.

- 5.4. Dovrà essere sempre essere garantita la riserva di posti per disabili, nella misura di legge.
- 5.5. Il parcheggio dovrà essere realizzato con materiali drenanti, e deve essere sistemato in modo che la sua realizzazione non alteri lo stato dei luoghi.
- 5.6. Il parcheggio non deve essere accessibile a bus locali o turistici.

6. AREA B – cava di via Romana.

- 6.1. Sistemazione o nuova realizzazione e/o installazione (anche temporanea) in un'area intervento la cui perimetrazione andrà definita nelle fasi di progetto di attrezzature per manifestazioni, arredi e attrezzature per la sosta e la ricreazione nonché realizzazione e/o posa in opera di attrezzature per l'esercizio di scuola e/o palestra d'allenamento di arrampicata/roccia.
- 6.2. L'attività non deve porsi in conflitto con le esigenze di assicurare un'adeguata tutela alle biocenosi presenti, ma anzi può concorrere a favorire quella armonica integrazione tra uomo e ambiente che rappresenta uno degli obiettivi del Parco e per esigenze di tutela degli habitat, della flora o della fauna, è necessario regolamentare, nei tempi e nei modi, e nel numero di "accessi" le attività di arrampicata nel sito a tale scopo individuato, nonché ridurre al minimo le attrezzature fisse per l'arrampicata.

6.3. Parcheggio Area (B) ex Cava di via Romana

Il parcheggio in Area B della zona 2 (ex cava di via Romana) sarà funzionale alla realizzazione delle strutture previste al precedente comma 6 punto 6.1. e potrà essere realizzato dai privati proprietari o dal Comune come opere pubblica in cui dovrà essere dichiarata la pubblica utilità.

- 6.4. l'area destinata a parcheggio è contraddistinta dalle seguenti particelle del CC. Di Monfalcone:
- Pc. 502/1 di proprietà privata (Parrocchia SS Redentore) NON soggetta ad uso civico
- Pc. 502/2 di proprietà privata (Parrocchia SS Redentore) NON soggetta ad uso civico
- Pc. 502/3 di proprietà privata (Parrocchia SS Redentore) NON soggetta ad uso civico
- Pc. 502/4 di proprietà privata (Parrocchia SS Redentore) NON soggetta ad uso civico
- Pc. 502/8 di proprietà privata (Parrocchia SS Redentore) NON soggetta ad uso civico
- 6.5. Dovrà essere sempre essere garantita la riserva di posti per disabili, nella misura di legge.
- 6.6. Il parcheggio dovrà essere realizzato con materiali drenanti. Per eliminare il problema delle forti pendenze e dei fenomeni di ruscellamento delle acque nelle aree urbane sottostanti, verrà previsto di realizzare degli accorgimenti che convoglino le acque nelle zone drenanti limitrofe impedendo lo sversamento nell'area urbana.
- 6.7. l'attuazione del parcheggio Area B è subordinata alla attuazione delle altre due aree a parcheggio (Parcheggio A e Parcheggio Zona 1 colle della Rocca) e ad una verifica delle effettive esigenze considerando la possibilità di localizzare questo parcheggio a servizio della ex Cava in altri ambiti più prossimi al perimetro esterno del parco.

7. AREA D – ex Casermetta di Sablici a Monfalcone – zona Quota +77

7.1. E' consentito il recupero dell'immobile dismesso denominato "ex casermetta di Sablici ci Monfalcone", sito nella zona Quota +77 per usi consoni alla fruizione turistica del Parco, pc. 6011 FM 6 del CC di Monfalcone di proprietà demaniale (ex postazione militare dismessa).

7.2. Interventi ammessi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia. Non è ammessa la demolizione e ricostruzione. La costruzione deve garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

7.3. Destinazioni d'uso:

- spazi informativi; attività turistico ricettiva; punto di ricarica E-Bike, spazi logistici anche per la Protezione Civile e prevenzione incendi;
- potrà essere prevista una tettoia da realizzarsi in legno e inferiore a 20 mq. con lo scopo di accogliere gli escursionisti in caso di maltempo e nello stesso tempo dare un servizio esterno all'eventuale esercizio pubblico.
- i serramenti e una o più porte di ingresso dovranno essere in PVC di colore bianco muniti di scuretti di colore consono all'inserimento dell'edificio nell'ambiente carsico. Preferibilmente di colore verde.
- 7.4. il terreno circostante il fabbricato dovrà essere delimitato da muretti a secco da realizzare nei modi e con i materiali di stabiliti per le zone di interesse archeologico di cui al precedente articolo 5 e sistemato in modo ordinato.
- 7.5. l'agibilità potrà essere rilasciata in presenza di tutta la documentazione prevista per legge.
- 7.6. Sono ammessi impianti volti a favorire l'uso di energie rinnovabili o alternative a esclusivo e diretto servizio del fabbricato in modo che sia autonomo dal punto di vista energetico, come l'impianto fotovoltaico inserito nella copertura.

Non sono ammessi pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno. Non è ammesso l'impianto fotovoltaico a terra né l'impianto eolico (anche se di minime dimensioni).

7.7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, concessioni, Nulla Osta di tutti gli Enti competenti e dell'ente proprietario, preposti alla tutela dell'area, e quant'altro necessario per la realizzazione di quanto previsto.

8. PERCORSO DEI CASTELLIERI E PARCO TEMATICO DELLA GRANDE GUERRA

- 1. Il percorso dei Castellieri dovrà prevedere a monte un'accurata indagine storico archeologica anche in presenza di documentazione storica, archivistica, catastale, fotografica e aerofotogrammetria che individui l'esatta posizione dei manufatti preistorici, alla quale dovrà seguire un progetto per la creazione di una campagna di scavi e quindi il progetto per il restauro conservativo dei manufatti. Obbligatorio il Nulla Osta della Soprintendenza in caso di interventi operativi nei pressi dei siti dei Castellieri.
- 2. La viabilità forestale di servizio nel caso di interferenza con i siti dei Castellieri deve tenere conto del loro posizionamento per evitare ulteriori danneggiamenti onde evitare la scomparsa di ultimi residui preziosi.
- 3. Il Parco tematico della Grande Guerra deve proseguire nelle linee di valorizzazione fin qui poste ormai dal 2005 essendo questo uno dei più moderni e organici esperimenti di recupero di siti legati al primo conflitto mondiale, realizzati in Friuli Venezia Giulia con fondi comunitari di tipo strutturale. Sulla scorta di questi risultati il Parco tematico della Grande Guerra dovrà essere oggetto di nuovi interventi di recupero, integrativi e di completamento, che ne implementeranno ulteriormente l'attuale valore storico-documentale-turistico.

Art. 14. INTERVENTI E ATTIVITA' in ZONA 3

- 1. E' la porzione di territorio con particolare valore estetico percettivo cui va riconosciuto valore scenico. Sono ammissibili interventi atti a preservare e valorizzare le zone di interesse archeologico comprendente significative testimonianze di età preistorica come quella del Castelliere della Moschenizza quale elemento emergente di dominanza percettiva e quale abitato protostorico fortificato di altura con carattere strategico di controllo.
- 2. Nella zona 3 sono consentiti gli interventi specificati ai commi successivi.
- 3. Per il Castelliere della Moschenizza, sottoposto a tutela integrale è prescritto il precedente articolo 5 comma 5.
- 4. Per le altre permanenze, trincee, camminamenti, manufatti bellici in genere, cippi, lapidi, monumenti a ricordo dei due Conflitti Mondiali e della Guerra Fredda, grotte di accertato e rilevante interesse archeologico e paleontologico è prescritto il precedente articolo 6.

5. ZONA C – CAVA DELLA MOSCHENIZZA

- 5.1. Ferma restando la salvaguardia della Cava della Moschenizza quale sito e testimonianza di archeologia industriale, all'interno della stessa, senza che venga alterato in nessun modo lo stato dei luoghi, e in quanto attività saltuaria/occasionale è consentita l'attività addestrativa e di formazione del Gruppo Comunale della Protezione Civile.
- 5.2. Eventuale realizzazione di Opere Pubbliche o di interesse pubblico che devono contenere le valutazioni sulla compatibilità dell'intervento pubblico con gli obiettivi di tutela della qualità del paesaggio. Le opere devono essere dichiarate necessarie in questo sito e non altrimenti localizzabili.
- 5.3. Ai fini della salvaguardia dei belvederi naturali specie i punti panoramici in vetta al dosso della Moschenizza e del Monte Spacà, dovrà essere redatto un progetto di valorizzazione dei luoghi integrando l'offerta turistica nella stagione estiva con visite guidate a sfondo turistico culturale.
- 5.4. Sono ammessi interventi per il miglioramento della ricettività ambientale della fauna, in particolare tendenti a favorire la permanenza dell'avifauna.
- 5.5. E' ammessa la realizzazione -in aree intervento la cui perimetrazione andrà definita nelle fasi di progetto e al fine di favorire la fruibilità, e la sistemazione di aree attrezzate per l'osservazione naturalistica, ambientale e/o paesaggistica.

Art. 15. INTERVENTI E ATTIVITA' in ZONA 4

- 1. Nella zona 4 sono consentiti gli interventi specificati ai commi successivi.
- 2. Si prescrive la salvaguardia della zona umida lungo i canali Locovaz, Moschenizza, Sablici, Tavoloni e dei dossi carsici, con la realizzazione, in aree la cui perimetrazione andrà definita nelle fasi di progetto di interventi atti alla conservazione, e il restauro degli Habitat Natura 2000, la conservazione e l'incremento della popolazione di "Zeuneriana marmorata" e delle specie Natura 2000 o comunque di rilevanza naturalistica, il miglioramento della

condizione di adacquamento degli habitat palustri, ecc.

- 3. Modifica o completamento in aree intervento la cui perimetrazione andrà definita nelle fasi di progetto e al fine di favorire la fruibilità, con sistemazione di aree attrezzate per l'osservazione naturalistica, ambientale e/o paesaggistica compresa di sentieri esistenti.
- 4. Per la viabilità ciclabile lungo i corsi d'acqua (Tavoloni e Locovaz) facente parte della Rete delle ciclovie di interesse regionale e al fine di garantirne la sicurezza, è ammessa pavimentazione flessibile correttamente inserita nel contesto. In tutti gli altri percorsi la viabilità ciclabile dovrà essere realizzata in ghiaietto stabilizzato. Non è consentito l'utilizzo di conglomerato bituminoso.

Art. 16. MANUTENZIONE DEI SENTIERI

- 1. Le opere di "manutenzione base dei sentieri" possono essere compiute senza alcuna autorizzazione tecnica preventiva ma solo in ottemperanza delle norme di legge vigenti e del programma di gestione del parco comunale.
- 2. le sistemazioni della vegetazione ai bordi del sentiero consistono in:
 - potature di contenimento della vegetazione arborea ed arbustiva, trinciature della vegetazione al suolo, interventi di eliminazione delle specie vegetali aliene;
 - potature di contenimento della vegetazione arborea ed arbustiva, decespugliamenti e trinciature della vegetazione al suolo, interventi di eliminazione delle specie vegetali aliene;
 - pulizia con rimozione e smaltimento di rifiuti.
 - sistemazione dei piani di calpestio ed eventuale riempimento di avvallamenti o buche mediante fornitura, posa e costipazione (anche meccanica) di misto granulare stabilizzato per lo strato di sottofondo e di misto granulare stabilizzato con elementi di sezione fino a 8mm (pietrischetto fine) per lo strato di finitura superficiale che non deve avere uno spessore medio inferiore a cm 10.
 - riparazione, sostituzioni (anche parziali), messa in sicurezza e nuova realizzazione di canalette caccia-acqua con tipologie, tecniche e materiali compatibili con l'ambiente;
 - riparazione, sostituzioni (anche parziali) e messa in sicurezza di muretti, staccionate o recinti esistenti ai bordi dei sentieri con tipologie, tecniche e materiali compatibili con l'ambiente.
 - riparazione, sostituzioni (anche parziali) e messa in sicurezza di attrezzature esistenti sui bordi o sui sentieri, per la sosta (sedute, panche, tavoli, ecc..), cartellonistica, cestini o contenitori per rifiuti.
- 3. Qualunque altro intervento non compreso tra le opere di *manutenzione base dei sentieri* è da classificare coerentemente con le classificazioni funzionale e tipologica determinate dal Parco:
 - a) le modifiche dei tracciati e/o delle sezioni dei sentieri o strade esistenti, la rimozione o la frantumazione di rocce affioranti, la realizzazione di diverse finiture superficiali dei piani di calpestio e la realizzazione di diverse stratificazioni del fondo stradale, la realizzazione o l'installazione di recinti, di cartellonistica, di parapetti, di cancelli, di attrezzature per la sosta o per l'osservazione ambientale e paesaggistica, ecc...vanno preventivamente autorizzate, complete degli eventuali elaborati progettuali, e vanno realizzati utilizzando preferibilmente tipologie, tecniche e materiali non contrastanti con l'ambiente.
- 4 I materiali relativi ad approvvigionamenti, smaltimenti, forniture nonché quelli relativi ad opere di posa e costruzione, devono essere effettuati a regola d'arte secondo il capitolato generale per le opere pubbliche, del Capitolato Speciale d'Appalto se richiesto e ai sensi delle normative vigenti.

Art. 17. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

- 1. Gli interventi di sfalcio e/o trinciatura delle superfici di landa e di praterie di vario genere ancora affermate, devono essere funzionali al mantenimento delle tipologie ambientali in essere, con tempi e modalità coerenti con le più complete finalità di conservazione anche di specie target.
- 2. Le attività di pascolamento delle superfici di landa, di mantello incipiente e di praterie di vario genere ancora affermate, devono essere funzionali al mantenimento delle tipologie ambientali in essere, con tipologie, carichi,

tempi e modalità coerenti con le più complete finalità di conservazione anche di specie target.

- 3. I lavori di gestione del patrimonio forestale devono essere eseguiti secondo le prescrizioni contenute nell'elaborato "Piano di Gestione: Disciplina degli interventi sulla vegetazione" e con le dovute limitazioni cautelative per gli habitat Natura 2000 di carattere boschivo.
- 4. sono ammessi gli interventi di eliminazione senza limitazione e concordati con Ispettorato e Stazione Forestale competenti per territorio e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente di specie vegetali aliene ed invasive, compresa la devitalizzazione chimica e/o l'eradicazione.

Art. 18. OPERE DI DOTAZIONE STRUTTURALE DEI SENTIERI

- 1. E' ammessa la realizzazione ai bordi o compresi nella sezione del sentiero, di interventi di nuova costruzione o sistemazione di aree attrezzate per la sosta, l'osservazione naturalistica, ambientale e paesaggistica.
- 2. Posa in opera o installazione ai bordi o compresi della sezione del sentiero di cartellonistica e pannelli informativi.